

Ubicazione Opera

Comune di **SAN PELLEGRINO TERME**

Provincia di **Bergamo**

Opera

NUOVO PONTE PEDONALE SUL FIUME BREMBO

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Ente Appaltante

Comune di SAN PELLEGRINO TERME

Indirizzo

Viale Papa Giovanni XXIII, 20
24016 – SAN PELLEGRINO TERME (BG)

P.Iva

00306690165

Tel./Fax

+39 0345 25 011 / +39 0345 22755

E-Mail

info@comune.sanpellegrinoterme.bg.it



Tecnico

Data	Elaborato	
15/04/2020	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: SCHEMA DI CONTRATTO (art. 23 comma 15 D.Lgs. 50/2016)	
Archivio		Rev. 0

Il Tecnico

Il Dirigente

SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(artt. 24 e 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Schema di Contratto per incarico professionale di:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA

per la realizzazione delle seguenti Opere:

NUOVO PONTE PEDONALE SUL FIUME BREMBO

Codice Unoco Progetto (CUP):

Codice Identificativo Gara (CIG):

TRA

Comune di San Pellegrino Terme, C.F. e P.IVA 00306690165, di seguito indicato come "**Committente**", rappresentato dall'arch. Bogumil Filipczuk in qualità di Responsabile del Settore Ufficio Tecnico, domiciliato, ai fini del presente contratto, in viale Papa Giovanni XXIII n. 20 a San Pellegrino Terme (Bg), sede legale dell'Ente, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di delegato speciale per la firma dei contratti, ai sensi del Decreto del Sindaco n. 7 del 23.12.2019

E

il professionista Ing./Arch., iscritto all'Albo degli Ingegneri/Architetti della Provincia di al n. sez., domiciliato, ai fini del presente contratto, in, C.F., P. IVA, nella sua qualità di (libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P costituito da, ecc.), in seguito denominato "**Affidatario**"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1. OGGETTO DELL'INCARICO ⁽¹⁾

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

- a. Progettazione definitiva;
- b. progettazione esecutiva;
- c. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

d. Prestazioni e/o Servizi integrativi (Prove geotecniche).

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17.06.2016)⁽²⁾ oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 2. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17.06.2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "**Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi**" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

2.1. PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e artt. 2-5 del D.M. 17.06.2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

Progettazione definitiva	€ 53.442,38
Progettazione esecutiva	€ 21.833,75
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 6.931,35
Totale	€ 82.207,48

2.2. PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI COMPRENSIVI DI SPESE ED ONERI ACCESSORI (art. 6 D.M. 17.06.2016 ⁽³⁾ per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)

Prestazioni e/o Servizi integrativi (Prove geotecniche)	€ 5.900,00
Totale	€ 5.900,00

Totale generale (2.1 + 2.2) **€ 88.107,48**

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data, ed ammontano complessivamente a

€ (euro/00)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 "**Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi**".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3. EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CON-

TRATTO ⁽⁴⁾ E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice. ⁽⁵⁾

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17.06.2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché .

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile)
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi"
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- ad inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- a garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO ⁽⁶⁾

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto ⁽⁷⁾ l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata in data da – Agenzia dicon massimale di €.

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 2 (due) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o simile (stampabile ma non modificabile).

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. ⁽⁸⁾

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 C.C. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a 10 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario indicato al precedente art. 2).

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 -PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 143/2013)

Progettazione definitiva	90 giorni
Progettazione esecutiva, comprensiva degli elaborati relativi al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	60giorni

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi), le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

6.2 -PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI (ONERI ACCESSORI)

Prove geotecniche	90 giorni
-------------------	-----------

Si precisa che:

- a. I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite. Il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
- b. per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;
- c. le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- d. è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto.

In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

- e. nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 7.PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6 , il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 giorni dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del ‰⁽⁹⁾ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario(ai sensi dell'art. 113bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 8.MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno entro 60 giorni. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

- a. ANTICIPAZIONE pari al 20% del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- b. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto c, il saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.
- c. Per le prestazioni legate alla fase esecutiva, se affidate, (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi) la liquidazione dei corrispettivi avverrà con acconti in concomitanza ed in misura proporzionale all'emissione e all'importo dei singoli S.A.L., dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto.

d. Il saldo di tutte le competenze avverrà all'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio/CRE. Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato è identificato con codice IBAN della.Banca filiale di intestato a..... La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è nato a il residente a in via , C.F.:

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui docu-

menti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26.04.1986, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di

dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

L'Affidatario _____

Per il Committente _____

ALLEGATI: "**Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi**".

NOTE:

- (1) L'art. 23, comma 3 DLGS 50/2016 rinvia ad un Decreto ministeriale la determinazione dei contenuti dei livelli progettuali. Nelle more si applica la norma transitoria di cui all'art. 216, comma 4 del Codice ai sensi del quale: Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla **parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II**, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. Gli articoli richiamati sono gli artt. 14 – 43 DPR 207/2010. La norma del contratto è modificata nel senso di recepire la nuova denominazione di **progetto di fattibilità tecnica e economica** i contenuti del quale sono, tuttavia definiti dal DPR 207/2010.
- (2) Pacifica l'applicazione del DM 17.06.2016 e della Tabella Z-1 anche ai fini della corrispondenza delle classi e categorie di prestazioni dei lavori oggetto dei servizi affidati. In questo senso anche il documento di consultazione per la predisposizione delle linee guida dell'ANAC (punto VI, pag 9)
- (3) Inserire la descrizione delle prestazioni ulteriori richieste e i relativi corrispettivi stabiliti con riferimento ai commi 1 "per analogia" e 2 "a vacanza").
- (4) Il termine non appare corretto in quanto l'art. 106, comma 1 lett c) circoscrive l'utilizzo del termine "variante in corso d'opera" le modifiche legate alla "necessità" di modifica é determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.
- (5) È richiamata solo la norma generale; il codice prevede altre ipotesi nelle quali è ammissibile una variante ma riguardano istituti particolari come il dialogo competitivo e il project financing. La variazione di cui all'art. 3 non va confusa con le varianti da presentare in sede di offerta di cui all'art. 95, comma 14.
- (6) L'art. 93, comma 10 prevede la non applicabilità della regola della cauzione provvisoria nei casi di: progettazione, piani di sicurezza ed attività di supporto al RUP
- (7) L'Allegato XVII al Codice "Mezzi di prova dei criteri di selezione", richiamato dall'art. 83, individua quale criterio di qualificazione del professionista anche "una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali".
- (8) L'art. 106 comma 9 prevede che: I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Il successivo comma 10 prevede che: Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
- (9) Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all'1 per mille), nella misura stabilita nel documento preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.